



Comune di Preci
Provincia di Perugia

Ordinanza n.34 del 29/07/2020

**SISMA 2016 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE
REVOCA ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA':
Ord. N. 128 del 03/04/2017.
FRAZ. PIEDIVALLE**

IL SINDACO

PREMESSO che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;

DATO ATTO che con ordinanza n.170 del 01/11/2016 era stata già individuata una zona rossa, nella frazione di Piedivalle, successivamente modificata con ordinanze: n.134 del 04/04/2017, n.452 del 10/08/2017, n.45 del 16/07/2019.

CONSIDERATO CHE successivamente sono stati realizzati Lavori di messa in sicurezza atti a garantire la transitabilità di alcune vie che consentono l'accesso ad alcuni fabbricati con inagibilità (A+F) dovuta da rischio esterno.

CHE sono stati messi in sicurezza ed asportati materiali pericolanti di vari edifici all'interno dell'abitato della frazione di Piedivalle;

CHE la transitabilità di dette vie costituisce condizione necessaria e sufficiente a consentire l'accessibilità ad immobili che a seguito di verifiche e/o sopralluoghi risultati agibili;

VISTA l'ordinanza n.31 del 28/07/2020, di nuova delimitazione della zona rossa;

RITENUTO opportuno alla luce di cui sopra, essendo venuto meno il pericolo esterno di procedere alla revoca delle ordinanze di inagibilità con esito AeDes A+F:

- Ord. N. 128 del 03/04/2017 f.39 p.127, Sig.: Masciotti Nando

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 16 del DPR 6.2.81 n. 66;
- Art. 15 della Legge 242.1992 n. 225;
- D. Lgs. 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.200 n. 267;
- Legge 7.8.90 n. 241;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

- 1) Di procedere alla revoca delle ordinanze sindacali: Ord. N.128 del 03/04/2017.

DISPONE CHE

Stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire la pubblica incolumità e tenuto conto dell'elevato numero di soggetti interessati dal provvedimento, gli obblighi di pubblicità dello stesso si ritengono assolti con le modalità di seguito evidenziate:

- Pubblicazione Albo Pretorio on-line del Comune;

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà dare idonee disposizioni per delimitare l'intera area come individuata nella planimetria allegata alla presente oltre ad apporre idonea segnaletica di interdizione e delimitazione;

Sono incaricati del controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

AVVERTE

Che l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

DATO ATTO

Copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggistica dell'Umbria;
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci,
 - al Presidente della Giunta Regione Umbria;
 - al SOUR Regione Umbria – (sour@regione.umbria.it)
 - alla Prefettura UTG di Perugia;
 - al COA VVF di Norcia;
 - alla Provincia di Perugia;
 - al Gestore Impianto Distribuzione gas: spasseri@vulcangas.com.
- Il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.
- Contro la presente sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 gg. ovvero
 - Ricorso al TAR della R.U. entro 60 gg. ovvero
 - Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Geom. Massimo Messi